

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Arch. Carmelo PAGANO

IL VICE SEGRETARIO
dott.ssa Maria Velia PETRAGLIA



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del 28.12.2017

OGGETTO: Imposta di soggiorno – Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta – Approvazione.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 16 GEN. 2018

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16 GEN. 2018

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 16 GEN. 2018

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 19.00, nella sala del Palazzo di Città (ex Pretura) del Comune di Capaccio Paestum. Alla prima convocazione, in via straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
PALUMBO Francesco	SI		MUCCIOLO Fernando Maria	SI	
PAGANO Carmelo	SI		VECCHIO Domenico	SI	
MEROLA Angelo	SI		ADINOLFI Pia	SI	
GALLO Annalisa	SI		SABATELLA Luca	SI	
PIANO Giovanni	SI		MAZZA Pasquale	SI	
CIRONE Giovanni	SI		PETRAGLIA Francesco	SI	
MONTECHIARO Alfonsina	SI		FRANCO Crescenzo	SI	
CONFORTI Lucio		SI	RAGNI Nicola		SI
MOTTULA Ivano		SI			

Sono presenti gli assessori: PALMIERI, DI FILIPPO, SICA
TRONCONE

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. PAGANO Carmelo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Segretario Generale, dott.ssa. Maria Velia PETRAGLIA. La seduta è pubblica.

RELAZIONA sull'argomento l'assessore al bilancio Giuseppe TRONCONE, il quale evidenzia come il gettito dell'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare un'ampia serie di interventi al turismo, quali: sostegno delle strutture ricettive, manutenzione infrastrutture, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. (allegato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ritenuto che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

Considerate le riduzioni dei trasferimenti statali, del persistente blocco della leva fiscale e tenuto conto degli obiettivi strategici programmati dall'Amministrazione nel comparto

turistico, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno secondo le finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Considerato ancora che il Comune di Capaccio Paestum è considerato ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 che richiama il Decreto Legislativo n- 114/98 che al comma 3 dell'art. 12 stabilisce che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 5/2/1970, con il quale all'intero territorio del Comune di Capaccio è riconosciuta la qualifica di stazione di soggiorno e turismo;

Rilevato, altresì, che il Comune di Capaccio Paestum rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le seicentomila circa presenze rilevate nell'ultimo anno (fonte Ente Provinciale per il turismo 2016);

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Ritenuto, pertanto, di attivare le concertazioni necessarie e sentire ed informare anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, al fine dell' istituzione dell' imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, fissandone la decorrenza dal primo aprile dell'anno 2018, oltre quindi il sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Considerato che, l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Considerato che a tale scopo sono state predisposte dalla Giunta Comunale le tariffe che seguono all'art. 4 del regolamento, per l'anno 2018 ed è stato predisposto apposito **"regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno"** ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23, composto da dodici articoli e allegato alla presente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 493 del 18/12/2017 " Istituzione imposta di soggiorno -tariffe anno 2018 - proposta di approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta per il Consiglio Comunale";

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio; *sulla proposta # 7*

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario; *sulla proposta # 8*

Visto il verbale della competente Commissione;
Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

-)SINDACO . Si tratta di una grande opportunità per un Comune a vocazione turistica come Capaccio Paestum. Tra l'altro un'opportunità legislativa che dà nuove risorse ai Comuni: ed anche Capaccio Paestum avrà finalmente la possibilità di finanziare moltissimi servizi. Strutture ricettive straordinarie e bellezze naturali senza pari, quindi, un turista deve essere considerato come un'opportunità. La regolamentazione andava comunque fatta; è cambiato solo l'approccio: il tutto è stato fatto di concerto con gli operatori turistici in un'ottica di massima condivisione ed apertura. Anzi, a questo punto il Sindaco, proprio nel rispetto di questa massima condivisione, propone il seguente emendamento al regolamento : “” *fatti salvi i contratti già sottoscritti* ”” , per i contratti precedenti già stipulati con le strutture. Pronto a recepire le istanze di eventuali esigenze o difficoltà .

-)SABATELLA Luca - D'accordo con la proposta del Sindaco, preannuncia il proprio voto favorevole.

-)PAGANO Carmelo – Ringrazia la maggioranza per il lavoro svolto ma, soprattutto, ringrazia anche la minoranza che, al tavolo delle commissioni consiliari, ha dimostrato ampia partecipazione ai lavori consiliari.

DOPO TANTO, si procede alla doppia votazione, primo alla votazione dell'emendamento così come proposto dal Sindaco, e subito dopo, alla votazione del regolamento così come emendato;

I^ VOTAZIONE (proposta Sindaco): resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti e votanti n. 14 , astenuti n. // , voti favorevoli n. 14, contrari n. //;

II^ VOTAZIONE (regolamento emendato): resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti e votanti n. 14 , astenuti n. // , voti favorevoli n. 14, contrari n. //;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Capaccio Paestum l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, *fatti salvi i contratti stipulati precedentemente all'approvazione di questa delibera con le strutture ricettive*;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, composto di dodici articoli, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal *primo aprile 2018* e comunque non prima del sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

5. di prevedere per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 300.000,00.
6. Di demandare il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 14, contrari n.//, nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	7
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11- Rimborsi.....	8
Articolo 12 - Contenzioso.....	8



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. *Sono fatti salvi i contratti stipulati con le strutture alberghiere precedentemente all'approvazione di questo regolamento, che non rientreranno in tale imposta, a condizione che siano idoneamente provati (copia mail-etc.).*

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capaccio Paestum in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe si applicherà a partire dal primo aprile. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. In ogni caso, in mancanza di adozione di delibera da parte dell'organo preposto, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Capaccio Paestum, fino ad un massimo di quindici (7 a tariffa intera e 8 al 50%) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione



breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Capaccio Paestum;

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Capaccio Paestum e non risulta iscritto all'anagrafe di questo Comune;

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

I gestori delle strutture ricettive sono qualificati agenti contabili e come tali soggetti alla presentazione del Conto di gestione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il funzionario responsabile dell'imposta riveste qualifiche di Agente Contabile principale per la riscossione dell'Imposta di Soggiorno, con l'obbligo, di rendere conto della gestione al dirigente del servizio finanziario.

Articolo 4 – Tariffe

TARIFFE

a) Strutture alberghiere

Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;

Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;

Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) Strutture extralberghiere

Euro 1,50 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;

Euro 1,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 1,50 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;

Euro 1,50 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);

Euro 1,00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;

Euro 1.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all'aria aperta;

Euro 1.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulottes, maxi caravan e case mobili);

Euro 1,50 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

Euro 1.00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi

diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Le tariffe di cui sopra, quindi al 100%, sono riferite al periodo di riferimento dal primo del mese di aprile al trentuno del mese di ottobre.

Per la restante parte dell'anno (ossia dal primo del mese di novembre al trentuno del mese di marzo) le tariffe sono ridotte del 50%.

MISURA DELL'IMPOSTA

Le tariffe di cui ai punti precedenti, ossia nella misura del 100%, sono riferite e si applicano per tutte le strutture turistico-ricettive per i primi sette giorni di soggiorno.

Dall'ottavo al quindicesimo giorno, limitatamente alle strutture di cui ai punti a) e b) (alberghiere ed extralberghiere) la misura della tariffazione è ridotta del 50% con esclusione totale dal sedicesimo giorno in poi.

Per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta di cui al punto c), l'esenzione totale si applica dall'ottavo giorno in poi.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- studenti universitari nazionali ed internazionali in attività di studio e di ricerca su incarico universitario e/o ministeriale per lo svolgimento di programmi certificati.

2. L'imposta è applicata secondo quanto disposto al precedente art. 4 fino ad un massimo di 15 pernottamenti complessivi nell'anno solare (7 + 8) , in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive, anche diverse, che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel



sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. Il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il Comune di Capaccio Paestum, è soggetto all'eventuale utilizzo di apposito software gratuito fornito dall'Amministrazione.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Capaccio Paestum;

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capaccio Paestum;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Capaccio Paestum;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno con proprio personale, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della



struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.





Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 4) IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE E APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA - APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____

L'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 al comma 1 stabilisce che I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Al comma 3 dello stesso articolo, viene statuito che con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà' di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Con Decreto Legge 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017 l'imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e confermato per l'anno 2017 dalla Legge 232 dell'11 dicembre 2016.

L'art. 4 del Decreto suddetto al comma 7 elimina il blocco e consente di istituire per la prima volta l'imposta di soggiorno, ovvero di modificare le misure del tributo se già statuito.

Per quanto riguarda la tempistica di approvazione della delibera di istituzione dell'imposta o di rimodulazione delle tariffe precedentemente previste, i comuni possono deliberare a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 96/2017, di conversione del decreto legge 50/2017.

In ossequio al combinato disposto dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000, (statuto dei diritti del contribuente), la decorrenza delle tariffe dell'imposta potranno applicarsi entro un congruo periodo da prevedere nella delibera stessa . Di massima,

il periodo non dovrebbe essere inferiore a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera.

L'imposta di soggiorno è ancorata ad un particolare tipo di consumo turistico, il pernottamento in strutture ricettive site nel territorio comunale.


Il gettito è infatti obbligatoriamente da destinare al finanziamento di un'ampia serie di interventi connessi al turismo, quali : sostegno delle strutture ricettive, manutenzione infrastrutture, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

In ossequio all'art. 4 del DLGS 23/2011 prima di deliberare sono state consultate le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

A dire il vero, per maggiore trasparenza, sono stati invitati tutti i titolari delle strutture note al comune e, con loro sono state concordate le basi ed i principi del regolamento attuativo.

Concludo dicendo che l'imposta denominata di scopo ha finalità ben precise il cui gettito ha destinazione mirata a risolvere un minimo di problematiche rappresentate dai titolari di strutture ricettive sia in materia di sicurezza che di funzionalità stessa.

Il tutto in attesa fiduciosa di consistenti investimenti infrastrutturali indispensabili ed urgenti per un settore di grande rilevanza economica per il nostro territorio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P.' or similar, with a horizontal line underneath.



PROVINCIA DI SALERNO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Adozione regolamento "Imposta di soggiorno"

Il Collegio dei Revisori del Comune di Capaccio (SA), nelle persone del Dott. Raffaele Vacca, quale presidente, del Dott. Alessandro Filippone e del Dott. Ignazio Masulli, quali componenti, nominati con delibera consiliare n. 82 del 09 agosto 2016,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di adozione del regolamento di cui in oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Raffaele Vacca

Dott. Ignazio Masulli

Dott. Alessandro Filippone

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Ufficio Protocollo

E

Protocollo N.0043829/2017 del 28/12/2017

1-2017

COMMISSIONE Bilancio e Finanze

seduta del 28.12.2017

522

2017

2

2017

=

458




Il giorno ventotto del mese di dicembre dell'anno in corso, si è rinunita la seduta della Commissione Bilancio e Finanze, appositamente convocata con nota PEC del 05-12-2017.

Alle ore 15,30 sono presenti i componenti: Adruelfi, Girani, Frances, Florio, Terzo, Petrosio, Scatolone, Vecchio, Ricciolo.

Verificata la presenza del numero legale il presidente sig. Nicola Arduini apre la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno del C.C. punto 4): Imposta di soggiorno - istituzione e approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta - approvazione.

La maggioranza approva; la minoranza si astiene per assenza in sede di C.C. punto 5): regolamento tasse protette da usi civici - analitiche -

La maggioranza approva; la minoranza si astiene per assenza in sede di C.C. L'ordine della deliberazione, la seduta si scioglie alle ore 16.00.

I Componenti:   

Sei regolare convocazione, nella sede comunale del
Cafè degli Alpini di Ate, si è riunita la Commissione Stato
e Regolamento:

Segue la funzione di Segretario verbalizzante *Giuseppe Marino*

Sono presenti: ADINAFI - FRANCO - MAZZA - MONTICELLIANO - MUCCIO
PETRACUS - SABATELLI - VECCHIO e Cello.

Prende la parola il Presidente il quale sottopone alla
Commissione il Regolamento per l'imposta di soggiorno
come approvato con del. C.C. n. 493 del 18.12.2017.

I componenti della Commissione, dopo ampia discussione,
esprimono parere favorevole per il Regolamento, riservando
di proporre eventuali modifiche sulle tariffe alla
Giunta Esecutiva.

Si passa all'esame del punto (5) all'ord. g. del C.C.
di data odierna per discutere la modifica del
Regolamento relativo alle tabelle graduate da usi errati
approvate con del. C.C. n. 25 del 12/04/2010.

I componenti la Commissione, dopo ampia discussione,
approvano la modifica del Regolamento vigente ~~con~~
~~con~~ la cui modifica è stata rappresentata mediante
lettura della proposta di delibera con particolare riferimento
alle modifiche degli artt. 27-29-32-36 come da allegati

4
A 7

Dal che è verale

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario verbalizzante

[Signature]